

BIBLIOTECA AURELIO DONATO CANDIAN

a cura di Giorgia Tassoni

GIORGIA TASSONI

**AGGIORNAMENTI 2020
DI DIRITTO PRIVATO
CON NOZIONI ELEMENTARI
DI DIRITTO D'AUTORE**



G. Giappichelli Editore

Presentazione

Questa dispensa di aggiornamento (riguardante l'anno solare 2020) vuole richiamare l'attenzione del lettore su alcuni argomenti di diritto privato.

Ad essa è del tutto estranea ogni aspirazione sistematica.

Vi trovano invece spazio temi di diritto privato per i quali il Manuale, sia pur aggiornatissimo, richiede comunque di essere affiancato da una ricerca, che implica l'adozione di scelte discrezionali, mirata a selezionare alcune delle novità emerse nell'arco temporale di riferimento: ciò riguarda sia le fonti normative, sia gli assestamenti interpretativi, dottrinali o giurisprudenziali, la cui utilità nello studio del diritto privato può anche consistere semplicemente nell'offrire esempi applicativi attuali capaci di agevolare la comprensione di istituti che affondano le proprie radici storiche in un passato talora non recente.

L'ambito disciplinare in cui rientrano gli argomenti scelti rispecchia quello a cui Aurelio Donato Candian dedicò, negli ultimi due decenni della propria esistenza, i propri Insegnamenti di Istituzioni di diritto privato dapprima nella Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, poi nel Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo LIUCC di Castellanza (Varese). Sono però presenti anche alcune nozioni elementari sulle esclusive autoriali, per le quali l'anno 2020 ha visto accentuarsi la deriva espansionistica già iniziata in precedenza, che l'interprete è chiamato ad arginare mediante un raccordo con altre fattispecie di proprietà intellettuale.

I tanti Studenti che seguirono le Lezioni di Istituzioni di diritto privato tenute da Aurelio Donato Candian conoscono bene la sua predilezione per il Manuale di Diritto privato di Franco Galgano,

illustre Autore che sopravvisse ad Aurelio Donato per poco più di tre anni ¹.

Essi possono perciò ritrovare in queste pagine una traccia di quella predilezione, che aveva ad oggetto soprattutto la straordinaria capacità di far emergere la sistematica del diritto privato nelle sue linee portanti e nelle correlazioni con altre scienze sociali, tenendo sempre sotto osservazione queste ultime al fine di evitare che lo studio delle materie giuridiche diventi un esercizio autoreferenziale.

¹ Da quarant'anni, sul Volume *Diritto privato* di Francesco GALGANO (édito da Cedam, poi WoltersKluwer-Cedam) si formano studenti in gran numero. Grazie agli aggiornamenti curati da Nadia ZORZI, esso è arrivato nel 2019 alla diciottesima edizione.

Capitolo 1

Il raccordo tra diritto privato e altre scienze sociali

SOMMARIO: 1.1. Il referente economico del traffico giuridico, dalla letteratura scientifica alla normativa emergenziale del 2020. – 1.2. Sostenibilità sociale e terzo settore nella sentenza della Corte cost. n. 131 del 2020. – 1.3. Il confine tra diritto privato e diritto pubblico nell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 48 del 2020.

1.1. Il referente economico del traffico giuridico, dalla letteratura scientifica alla normativa emergenziale del 2020

Chi intenda offrire un esempio semplice e chiaro dell'influenza che le concezioni maturate nelle scienze economiche esercitano sulla disciplina del diritto privato, da alcuni decenni attinge all'opera di Franco Galgano che in diverse sedi editoriali ha posto in luce il fondamento economico su cui riposa la tutela del cosiddetto traffico giuridico.

Si tratta di un principio ordinante, che trova espressione in vari istituti del diritto privato di ambito patrimoniale, dalle sanatorie degli acquisti *a non domino* (art. 1153 cod. civ., art. 1159 cod. civ., art. 1162, I co., cod. civ.) agli incentivi nei riguardi della circolazione del credito (art. 1260 II co. cod. civ., art. 2 della legge n. 52 del 1991) dal disfavore normativo nei confronti dei divieti di alienazione (art. 1379 cod. civ.) all'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale (sia private industriali – art. 5 d.lgs. n. 30 del 2005 – sia esclusive autoriali – art. 17, II co., legge n. 633 del 1941 –) il quale impedisce al titolare di opporsi alla circolazione del bene materiale (prodotto o opera) nei passaggi successivi alla

prima legittima immissione in commercio. Nell'istituto dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, l'esigenza di certezza del traffico giuridico non è di percezione immediata ed emerge solo nella riflessione di alcuni Autori¹. Per esempio, se acquisto un esemplare di un volume in libreria, posso poi donarlo ad un amico per il suo compleanno, o rivenderlo sul mercato dell'usato, o farne oggetto di una disposizione *mortis causa*, senza che l'autore abbia il potere di ostacolare i trasferimenti successivi nel traffico giuridico²; per le opere d'arte figurativa ad esemplare unico, ove manca la messa in commercio di beni che riproducono la creazione intellettuale, la remunerazione del lavoro dell'artista si realizza mediante il diritto ad una percentuale sul prezzo delle vendite dell'originale successive alla prima ove intervengano professionisti del mercato dell'arte, ma non si concreta nel potere di

¹ Sul raccordo fra gli istituti del diritto industriale e i principi generali del diritto privato, ricordo i contributi di: Remo FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 349 (in vigenza della normativa precedente al d. lgs. n. 30 del 2005); Giuseppe SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 141; Silvia GIUDICI, *Certezze e incertezze del diritto della proprietà industriale e intellettuale* (Relazione presentata al Convegno di Milano del 29 novembre 2019, dedicato al ricordo di Paola FRASSI) in *Rivista di diritto industriale*, 2019, fasc. 6, I, p. 464. La connessione tra tutela del traffico giuridico ed esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale è sottolineato in dottrina in particolare nel caso delle invenzioni industriali: una volta che un singolo esemplare del prodotto coperto dal brevetto sia stato posto in commercio dal titolare o da terzi con il suo consenso, nel territorio dello Stato o della UE o del SEE, il titolare della privativa non può ostacolare la circolazione ulteriore esercitando i propri diritti di esclusiva nei confronti degli acquirenti successivi del medesimo esemplare, cosicché l'ordinamento giuridico individua "un punto di equilibrio tra le esigenze di libera circolazione dei prodotti brevettati e le aspettative di remunerazione del titolare" (queste parole sono di Emanuela AREZZO, Giovanni CAVANI, Fabrizio DE BENEDETTI, Patrizia ERRICO e Maria Luigia FRANCESCHELLI e si leggono a p. 27 del Volume *Lezioni di diritto industriale* edito nel 2014, curato da Gustavo GHIDINI e Giovanni CAVANI per i tipi dell'Editore Giuffrè di Milano, nel Capitolo I intitolato *Brevetti e modelli*).

² Tuttavia, nel caso del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno, la digitalizzazione tende a modificare la fruizione e a favorire il passaggio dall'acquisto degli esemplari all'accesso on-line ai contenuti: al problema è dedicato lo studio di Alberto MUSSO, *L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2018, fasc. 2, p. 485.

recare intralcio a tali vendite successive per esempio imponendo un prezzo minimo³.

A ben vedere, favorire i trasferimenti dei beni, la distribuzione dei servizi, la circolazione dei crediti, evitando il più possibile intralci agli spostamenti di ricchezza, significa tradurre in termini giuridici una precisa concezione economica, presente nella riflessione filosofica da molto tempo e declinata in modi diversi a seconda delle idealità di volta in volta dominanti: la prosperità di un sistema economico si misura non solo alla luce delle risorse che i soggetti hanno a disposizione ma anche osservando la velocità con cui tali risorse circolano trasferendosi da un soggetto all'altro.

Ciò riguarda anche quel bene molto particolare che è il denaro.

L'anno 2020 ha portato novità nella normativa anti-riciclaggio recante limiti alla circolazione del contante – spostandone la soglia prima a euro 2.000,00 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, poi a euro 1.000,00 dal 1 gennaio 2022 –⁴ ma non ha modificato il presupposto fondamentale su cui essa si fonda: il d.lgs. n. 231 del 2007 in materia antiriciclaggio non vieta i pagamenti in contanti, esso vieta che tali pagamenti, laddove raggiungano un importo rilevante, siano effettuati in via anonima ed impone all'uopo una intermediazione di operatori professionali del settore finanziario chiamati a rendere tracciabile il passaggio di danaro da un soggetto all'altro, al fine di agevolare le indagini sul possibile carattere illecito della sua provenienza.

Ebbene, la velocità nella circolazione della ricchezza, che è la vera essenza del benessere, ha subito nell'anno 2020 una brusca

³ Le vendite devono essere comunicate alla SIAE (Società italiana degli autori ed editori); le percentuali spettanti agli artisti devono essere versate alla medesima SIAE, che poi le distribuisce agli aventi diritto, a norma degli artt. 144 ss. della legge n. 633 del 1941: si veda lo scritto di Luca NIVARRA, *Il diritto di seguito tra esclusiva ed equo compenso*, in *Aedon – Rivista di arti e diritto online*, www.aedon.mulino.it, 2006, fasc. 3.

⁴ In argomento si veda il contributo di Simone VANINI, *I nuovi limiti all'utilizzazione del denaro contante previsti dalla normativa anti-riciclaggio e la disciplina sui servizi di pagamento*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, fasc. 6, p. 1317 ss. Mi sia anche consentito rinviare al mio studio *Pagamenti pecuniari e contratti turistici – aggiornamento 2018/2019*, in *Rivista italiana di diritto del turismo*, 2020, fasc. 29, p. 15 ss.

battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia planetaria di Covid-19 che è stata fronteggiata dal legislatore anche adottando divieti di svolgimento di attività professionali, produttive e commerciali, cosicché in taluni settori si è realizzata una vera e propria "scomparsa del mercato" con conseguente "sospensione degli scambi" come è avvenuto nell'ambito della distribuzione dei servizi turistici⁵.

Ma è proprio questa contingenza drammatica che rivela la forza ordinata del *favor* nei riguardi della circolazione della ricchezza: i provvedimenti ora richiamati hanno natura temporanea e sono giustificati dallo stato di emergenza sanitaria.

È molto significativo, a questo riguardo, il ricorso alla nozione di *factum principis* da parte della giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi sull'impatto che i divieti di svolgimento di alcune attività lavorative hanno provocato in ordine alla esecuzione dei contratti, in particolare sul pagamento dei canoni degli affitti di azienda e delle locazioni immobiliari non abitative laddove l'attività dell'affittuario o del conduttore sia stata oggetto di un divieto di svolgimento in quanto foriera di assembramenti pericolosi per la salute pubblica: in questo caso il *factum principis* determina non tanto una impossibilità sopravvenuta della principale obbligazione del locatore, che è quella di lasciare a disposizione del conduttore o affittuario i beni oggetto di locazione o l'azienda oggetto di affitto; semmai, l'effetto del Provvedimento dell'Autorità consiste nel rendere inutile tale prestazione (sia pure regolarmente eseguita) nella prospettiva dell'interesse della controparte, atteso che quest'ultima non può fruire dei beni lasciati a sua disposizione perché non può svolgere quella attività lavorativa che le consente di ottenere una remunerazione e di impiegare tale remunerazione, tra l'altro, per il pagamento dei canoni.

In questi casi, un'equa distribuzione tra le parti contrattuali del rischio derivante dal *factum principis* può consistere nella riduzione dei canoni: il Tribunale di Roma nel maggio del 2020 ha

⁵ Efficacemente parla di "azzeramento della domanda" Francesco MORANDI, *La distribuzione dei servizi turistici in assenza di mercato e nuove regole*, in *Rivista italiana di diritto del turismo*, 2020, fasc. 30 (Special Issue – *Il diritto del turismo affronta il Covid-19*) p. 451 ss.

preso in considerazione un'attività di pelletteria con vendita al pubblico⁶, ma questo criterio di allocazione del rischio può essere conveniente anche per altri comparti estendendo il rimedio espressamente contemplato, per le locazioni di palestre, piscine, impianti sportivi di proprietà privata, dalla normativa emergenziale (art. 216, III co., d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020).

Al contempo, occorre ricordare che la disciplina d'urgenza emanata nell'anno 2020 al fine di fronteggiare la pandemia comprende anche alcune disposizioni che non hanno natura temporanea e, pur essendo state coniate per gestire l'emergenza, hanno dato vita, in realtà, a vere e proprie riforme destinate a rimanere in via stabile nell'ordinamento giuridico, come è avvenuto per il pegno rotativo su prodotti agro-alimentari con denominazione d'origine DOP o IGP⁷ e per le modifiche al Testo Unico Bancario in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi⁸.

⁶ Si veda la pronuncia del Trib. Roma 29 maggio 2020, pubblicata in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, fasc. 6, p. 1318 ss., con commento di Elena BELLISARIO, *Affitto d'azienda, lockdown e allocazione del rischio: prime risposte della giurisprudenza*. La medesima Rivista scientifica (*La nuova giurisprudenza civile commentata*) ha dedicato un fascicolo speciale (supplemento del n. 3 del 2020) ai vari profili inerenti *Covid-19 e problemi di diritto privato* con Contributi di numerosi Autori raggruppati nelle Sezioni *Persona, Obbligazioni e contratti, Titoli di credito, Responsabilità civile, Diritto del lavoro, Società, Processo civile*.

⁷ Si vedano i co. II-*duodecies* e ss. dell'art. 78 del d.l. n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020, commentati da Angelo CHIANALE in www.diritto bancario.it (*Conversione del D.L. Cura-Italia: il nuovo pegno non possessorio agricolo*, pubblicato il 27 aprile 2020). Si veda anche il D.M. Mipaaf 23 luglio 2020 in G.U. serie generale n. 215 del 29 agosto 2020. È utile sottolineare che al nuovo pegno rotativo agroalimentare si applicano gli artt. 2786 ss. cod. civ., in quanto compatibili. Manca invece un raccordo espresso con il pegno mobiliare non possessorio di cui al d.l. n. 59 del 2016 convertito in legge n. 119 del 2016. A sua volta, il d.m. 25 maggio 2021 n. 114, che istituisce il Registro dei pegni mobiliari non possessori, in attuazione della riforma del 2016, non contiene riferimenti al pegno rotativo agro-alimentare previsto dalla riforma del 2020.

⁸ In particolare, il d.l. n. 23 del 2020, convertito in legge n. 40 del 2020, ha modificato il I co. dell'art. 112 del TUB (testo unico bancario, d.lgs. n. 385 del 1993) mentre il d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, ha modificato il VI co. del medesimo art. 112 TUB, con l'intento di favorire i confidi,

1.2. Sostenibilità sociale e terzo settore nella sentenza della Corte cost. n. 131 del 2020

Come si è visto, le norme del diritto privato di ambito patrimoniale sovente traducono in termini giuridici scelte maturate nelle scienze economiche.

Tuttavia, non sempre tale trasposizione è foriera di esiti felici.

È il caso del divieto di distribuzione di utili negli enti del terzo settore: questi ultimi comprendono anche le imprese sociali le quali possono assumere la forma di società lucrative (art. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017 e art. 4 del d.lgs. n. 117 del 2017) dando vita così ad un assetto inevitabilmente afflitto da incertezza ricostruttiva.

Infatti, l'espressione “terzo settore” individua una nozione chiara in campo economico, non altrettanto in campo giuridico.

Essa designa un ambito distinto sia dal cosiddetto “primo settore” (attività svolte dallo Stato e dagli altri enti pubblici nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali) sia dal cosiddetto “secondo settore” (attività svolte a fini di lucro dagli enti *profit-oriented*)⁹. Nel “terzo settore” operano enti privati caratterizzati da un vincolo non lucrativo: in virtù della convinzione espressa da alcuni economisti, il cittadino si rivolge con maggiore fiducia ad una controparte che, essendo soggetta al divieto di distribuzione di utili, è tenuta ad impiegare il surplus nel miglioramento dei beni o servizi offerti. È appena il caso di osservare che negli anni recenti la grande espansione del terzo settore non sempre ha seguito

ampliando l'ambito delle attività che essi possono svolgere. Si veda il volume di Brunella RUSSO, *I confidi nel rilancio del sistema delle garanzie: evoluzione e prospettive*, Padova, Cedam, 2020.

⁹ Colgo l'occasione per correggere un errore, del quale mi sono accorta solo di recente, contenuto nel mio contributo alla raccolta di studi – distribuiti in vari Volumi – che quindici anni fa la SISDIC (Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile) ha voluto dedicare al Cinquantenario della Corte Costituzionale italiana, ove ho scambiato tra loro le due definizioni di “primo settore” e “secondo settore”: *Le associazioni private a scopo turistico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in P. RESCIGNO (cur.) *Autonomia privata individuale e collettiva*, Napoli, ESI Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 489 (l'errore è nella nota 21).

i percorsi virtuosi ora ricordati, come dimostra il Provvedimento della UIF (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia) del 23 aprile 2018, che, nell'opera di contrasto al riciclaggio del danaro di provenienza illecita e al finanziamento del terrorismo, elenca una serie di "indicatori di anomalia" nella circolazione dei capitali ove è richiamato in più punti il collegamento con enti *no-profit*¹⁰.

Inoltre, quando si parla di "terzo settore" è sempre necessario ricordare che la distinzione sopra richiamata tra primo secondo e terzo settore, riguardando i soggetti, non deve essere confusa con la distinzione tra settori primario secondario e terziario che invece concerne l'ambito di attività: il primario comprende agricoltura pesca attività minerarie, il secondario industria manifatturiera e costruzioni, il terziario tutte le altre attività, in particolare servizi.

Il rischio di confusione, in sede di analisi giuridica, è anche connesso al fatto che gli enti del terzo settore in concreto operano prevalentemente nella erogazione di servizi (settore terziario).

In questa materia, nell'anno 2020 la Corte Costituzionale ha emanato una pronuncia molto preziosa per cogliere il nesso tra diritto privato e altre scienze sociali.

Si tratta della sentenza n. 131 del 2020¹¹, la quale ricorda l'importanza della collaborazione tra soggetti pubblici ed enti del terzo settore, in considerazione del fatto che questi ultimi, pur essendo soggetti di diritto privato, esercitano attività di interesse generale con finalità di utilità sociale: quando queste finalità consistono nel contrasto a fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, le specificità territoriali assumono decisivo rilievo, sicché sono costituzionalmente legittime leggi regionali che (come avviene nel caso di specie per la normativa umbra) disciplinino le "cooperative di comunità" in mancanza di norme nazionali che le riconoscano, senza che l'intervento

¹⁰ Il Provvedimento della UIF (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia) del 23 aprile 2018 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale del 19 novembre 2018 (consultabile in www.gazzettaufficiale.it).

¹¹ Si veda www.cortecostituzionale.it.

legislativo regionale comporti una invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile sancita dall'art. 117 Cost. nella formulazione risultante dalla revisione costituzionale del 2001¹².

Questa sentenza non è passata inosservata nel dibattito scientifico.

Maria Vita De Giorgi e Andrea Bucelli si sono espressi a favore della soluzione “salomonica” adottata dalla Corte Costituzionale e hanno sottolineato come negli studi sociali ed economici emerga un forte intreccio fra cooperative ed associazioni: in questa prospettiva la scelta del legislatore regionale umbro in tema di “cooperative di comunità” rappresenta una riscoperta recente di una forma mutualistica di origini antiche¹³.

1.3. Il confine tra diritto privato e diritto pubblico nell'ordinanza della Corte cost. n. 48 del 2020

Il caso richiamato nel precedente paragrafo consente di comprendere come esigenze di sostenibilità sociale di particolare rilievo consentano di dare ingresso a un “diritto privato regionale” giustificato dalle specificità territoriali.

Tuttavia, non va dimenticato che l'art. 117 Cost., come modificato nel 2001 in sede di revisione costituzionale, riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile, cosicché le disposizioni di diritto privato devono es-

¹² Oltre all'Umbria, anche altre Regioni hanno disciplinato le cooperative di comunità. Si veda lo studio di Beatrice LA PORTA, *Le cooperative di comunità quali potenziale strumento per ripensare e valorizzare gli usi civici nelle aree rurali. Uno spunto di riflessione*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, 2020, fasc. 3, p. 563 ss., ove l'Autrice ricorda le legislazioni di Lombardia, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Puglia. Quest'ultima in particolare adotta una definizione di “comunità” molto precisa e ancorata al doppio requisito geografico e umano, fissando un rapporto minimo tra il numero dei soci della cooperativa di comunità e il totale della popolazione residente all'interno del perimetro territoriale di riferimento (p. 571).

¹³ Si veda il contributo *ETS e politica estiva* di A. BUCELLI, M.V. DE GIORGI, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, fasc. 5, p. 1137 ss.

sere di fonte statale e non regionale, perché (salvo che non sussistano ragioni particolari, come nel caso poc'anzi ricordato) gli istituti del diritto privato non tollerano un frazionamento territoriale e devono corrispondere a nozioni unitarie a livello nazionale.

Per esempio, se ci chiediamo che cosa sia un contratto di locazione, troviamo una risposta uniforme per l'ordinamento giuridico italiano, non invece tante risposte diversificate per le singole regioni. Ne consegue che la legislazione regionale attiene normalmente al diritto pubblico e non privato.

Individuare la linea di confine tra diritto pubblico e diritto privato è dunque molto importante e non rappresenta un mero esercizio teorico.

Il problema assume particolare rilevanza nelle materie del cosiddetto "diritto dell'economia" quali il bancario, l'assicurativo, il diritto del turismo: in questi casi, la disciplina regola un particolare settore di attività economiche ed è il risultato di una combinazione tra componente privatistica e componente pubblicistica, spesso intrecciate nella medesima sede normativa.

Anche su questo aspetto, proprio in materia di locazioni, la Corte costituzionale è intervenuta nell'anno 2020 con una importante pronuncia, l'ordinanza 11 marzo 2020 n. 48¹⁴.

In questo caso, la Corte ha esaminato la legislazione della regione Puglia.

Senza alterare la disciplina privatistica del contratto di locazione abitativa con finalità turistica, sancita nell'ordinamento nazionale dal codice civile e dal codice del turismo allegato al d.lgs. n. 79 del 2011, la legge regionale pugliese ha legittimamente stabilito prescrizioni rivolte ai proprietari degli alloggi locati, istituendo un Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere con attribuzione di un CIS (codice identificativo di struttura) a tutti gli alloggi ivi compresi quelli concessi in locazione abitativa turistica da parte di proprietari che rimangano del tutto estranei allo svolgimento di qualsivoglia attività imprenditoriale ricettiva.

Così facendo, il legislatore pugliese non ha invaso il campo del diritto privato, perché si è limitato a prescrivere adempimenti di

¹⁴ Si veda www.cortecostituzionale.it.

carattere amministrativo con l'obiettivo di rendere conoscibile la complessiva offerta turistica del territorio regionale.

È anche importante ricordare che l'esclusione del diritto privato dalla potestà legislativa regionale è sempre stata affermata anche in vigore del testo originario dell'art. 117 Cost., precedente alla revisione costituzionale del 2001, ove mancava un riferimento espresso all'"ordinamento civile" ma non c'erano dubbi sulla costruzione di un "limite implicito" in via interpretativa.

Per esempio, con la sentenza n. 82 del 1998 la Corte costituzionale dichiarò la illegittimità costituzionale di una disposizione (contenuta nella legge Reg. Marche n. 31 del 1981) la quale stabiliva che per alcune obbligazioni pecuniarie (precisamente, corrispettivi dovuti dalle USL – Unità Sanitarie Locali – ai propri fornitori) gli interessi moratori dovevano essere computati nella misura del TUS (tasso ufficiale di sconto) stabilito dalla Banca d'Italia, ora sostituito dal TR (tasso di riferimento) pubblicato sul sito web della Banca Centrale Europea, cioè nella misura del saggio applicato dalla banca centrale per la concessione di prestiti ad altre banche. In quella sede la Corte chiarì che la disposizione mirava a dettare una disciplina legale della misura del saggio di interesse destinata a regolare direttamente i rapporti contrattuali tra USL e fornitori, in assenza di pattuizioni convenute tra le parti, derogando alla disciplina derivante dagli artt. 1224 e 1284 cod. civ., che si basano sul saggio convenzionale degli interessi o, in assenza di questo, sul saggio legale, salva la prova del maggior danno; pertanto, la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale della norma in ragione del fatto che al legislatore regionale è precluso un intervento che incida sulle regole civilistiche relative all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e alle conseguenze dell'inadempimento delle stesse, regole che ben possono essere derogate dalla volontà negoziale dei contraenti, ma non, in via autoritativa, da una fonte regionale¹⁵.

¹⁵ Al pari di tutte le Pronunce della Corte Costituzionale, la sentenza n. 82 del 1998 è pubblicata in www.cortecostituzionale.it e nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, consultabile in www.gazzettaufficiale.it. Essa fu anche commentata da Paolo VITUCCI sulle pagine della Rivista scientifica *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, fasc. 2, p. 772 ss.: il Commento *Interessi moratori e legge regionale* è a p. 778-779.

Infine, riguardo alla linea di demarcazione tra diritto privato e diritto pubblico, è utile ricordare che ad essa non ha portato modifiche la riduzione del numero dei Parlamentari stabilita dalla legge cost. 19 ottobre 2020 n. 1¹⁶; i senatori elettivi saranno 200 e non più 315, i deputati saranno 400 e non più 630, ma il Parlamento rimarrà la sede istituzionale dell'esercizio della funzione legislativa e non cambierà la gerarchia delle fonti normative del diritto privato. Ritengo, tuttavia, che la riduzione del numero dei parlamentari, al pari di qualunque altra forma di indebolimento degli strumenti rappresentativi della volontà popolare, sia un lutto per un Paese democratico.

¹⁶La legge è pubblicata in G.U. serie generale 21 ottobre 2020 n. 261.